

## **COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**

#### PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Cod. Fisc. 00827390725



# Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 3 Del 24-01-2011

OGGETTO:	RICORSI DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO EX FERROVIERI PER RICONOSCIMENTO		
	"CONCESSIONI DI VIAGGIO"		

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **13:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	sindaco	Р
Prof. Loiacono Giuseppe	vice sindaco	Р
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	Р
Sig.ra Giannone Albina	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	Р
Rag.Silletti Nicola	assessore	Р

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere	Ы	<b>REGOLARITA' TECNICA</b>
raicie	uı	REGULARITA TECNICA

Favorevole, 19-01-011

Dott.ssa Campanella Maria Anna

#### Parere di REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole, 19-01-011

**Dott.ssa Centrone Antonietta** 

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### Premesso:

Che con ricorsi ex art. 414 C.P.C., notificati a questo Ente il 17/1/2011 (prot. n. 543, n. 545 e n. 546), i dipendenti De Luca Pasquale, D'Effremo Francesco e Lo Re' Luigi, transitati dall'Ente Ferrovie dello Stato al Comune di Sannicandro di Bari, a seguito di mobilità volontaria ex DPCM 325/1988 - hanno citato questo Ente dinanzi al Giudice del Lavoro, per l'accertamento del loro diritto a percepire, con decorrenza dalla data del trasferimento, il corrispettivo economico delle concessioni di viaggio non corrisposti, pur essendo parte integrante del trattamento economico in godimento all'epoca dell'attivazione della mobilità,

Vista la legge n. 554 del 29.12.1988, con cui si demandava al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione di decreti, di concerto con il Ministro del Tesoro, per fissare le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento degli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità, dalle Amministrazioni Statali agli Enti locali;

Visto il successivo D.P.C.M. 428/1989, contenente la suddetta disciplina;

Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 473/1992, in forza del quale l'Ente Ferrovie dello Stato ha comunicato al Ministero del Tesoro ed al Ministero dell'Interno tutti gli elementi informativi relativi al trattamento economico in godimento del personale transitato;

Visti i decreti inviati al Comune di Sannicandro, dal Ministero del Tesoro, a seguito dei quali si è proceduto all'inquadramento del personale trasferito, riconoscendo il trattamento economico negli stessi indicato, ottenendo, contestualmente, da parte dello Stato, il relativo maggior trasferimento erariale;

Dato atto che, non risultando tra i dati economici forniti alcun riferimento ai titoli di viaggio, nessun emolumento aggiuntivo poteva essere, a tale titolo, riconosciuto da questa Amministrazione che nella procedura ha svolto una funzione esclusivamente indiretta;

Che, in passato, per il riconoscimento di ulteriori emolumenti (premio di fine esercizio), non contemplati in sede di primo inquadramento, successivo alla mobilità, il Ministero dell'Interno ha provveduto a rettificare gli importi degli emolumenti dovuti ai singoli dipendenti transitati, accreditando contestualmente le relative risorse aggiuntive;

Che, per quanto sin qui detto, emerge chiaramente l'assoluta carenza di legittimazione passiva in capo a questo Ente, avendo esercitato nella vicenda un ruolo di mero esecutore di determinazioni assunte da altre Amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi in giudizio, per far valere le ragioni di questa Amministrazione, affidando, per motivi di opportunità e di continuità con l'attività sinora posta in essere, specifico ulteriore incarico al legale che ha assistito l'Ente, con successo, in analoghe procedure avviate dagli ex ferrovieri transitati al Comune, per il riconoscimento di altri emolumenti inizialmente non contemplati;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio contenzioso e dal responsabile del servizio contabile;

Ad unanimità di voti resi in forma palese,

#### DELIBERA

- 1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. Di costituirsi nei giudizi instaurati dinanzi al Giudice del Lavoro, dai sigg.: Lo Rè Luigi, De Luca Pasquale e D'Effremo Francesco, la cui udienza è fissata al 23 febbraio 2011.
- 3. Di dare mandato al nostro legale, affinché, ove condiviso, proceda alla chiamata in garanzia dell'Ente Ferrovie dello Stato, per non aver computato nel calcolo degli emolumenti dovuti ai dipendenti transitati, tutti gli elementi costitutivi del trattamento economico in godimento, al momento del trasferimento e/o del Ministro dell'Interno e del Tesoro, ciascuno in relazione alle proprie competenze specifiche;
- 4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare specifico incarico all'avv. Maria Cicirelli con studio in Valenzano, alla via Capurso, 54, tanto anche al fine di assicurare una continuità difensiva.
- 5. Di impegnare a tal fine la somma di Euro 1.500,00, con imputazione al cap. 510 del Bilancio 2010, epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni".
- 6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
- 7. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
  - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
  - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
  - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
  - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
  - trattandosi di situazioni giuridiche e processuali analoghe si applicherà il compenso, così come determinato ai punti che precedono, con riferimento ad un'unica posizione senza maggiorazioni.
- 8. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.

9. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espress accettazione delle clausole di cui ai punti 7e 8.				
<ol> <li>Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.</li> </ol>				
Il Responsabile del Procedimento				
Dott.ssa Maria Anna Campanella				

#### IL PRESIDENTE

f.to Avv. Ba	iccellieri	Antonio
--------------	------------	---------

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

### **PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 26/01/2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO